

REGIONE PUGLIA	
014225	27 LUG 04
GABINETTO DEL PRESIDENTE	

L'Amministratore Unico

Prot. n. 176/FD/fv/bi
Vs rif. 996/996

A P

Acquedotto Pugliese

REGIONE PUGLIA Gabinetto del Presidente
23 LUG. 2004
ARRIVO

996/996
RS
CAR.

Sebbene Prop. di Gov.
27/7/04


Bari, 22 luglio 2004

Ill.mo Sig.
Presidente della Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto
Lungomare Nazario Sauro
Bari



Oggetto: *Interrogazione con risposta scritta presentata dal Consigliere Regionale Mineo*

In esito alla nota n.01/0013545/gab del 19 Luglio u.s, con cui si chiedeva di fornire al Sig. Presidente elementi utili a consentire una puntuale risposta a quanto lamentato dal Consigliere Regionale Luciano Mineo con la sua interrogazione, relativa alla campagna di recupero crediti avviata dall'AQP s.p.a. nei confronti di quelle utenze che si siano rese insolventi degli importi relativi al servizio di fornitura idrico – fognante, sulla scorta degli elementi forniti dalla competente Direzione Commerciale e Marketing si rappresenta quanto segue:

1. La legittimità della sospensione dell'erogazione è espressamente sancita, oltre che dai "Principi Generali dell'Ordinamento" e dal Codice Civile, dal dettato del D.P.C.M. 4 Marzo 1996 All.8 punto 4.5, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", emanato ai sensi dell'art.4 della Legge Galli, che testualmente prevede "Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente." Nessuna questione si pone quindi sull'operato dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. che recependo la norma nel proprio Regolamento ha ampiamente consentito, ove ve ne fosse bisogno, la conoscibilità della sanzione relativa all'inadempimento dell'utente – cliente.

E' opportuno far presente, inoltre, che la sospensione della fornitura idrica rappresenta solo il momento finale di una laboriosa procedura. Infatti, il cliente, la cui morosità sia stata accertata inconfutabilmente, viene, preliminarmente, invitato a procedere ai dovuti pagamenti anche mediante rateizzazione della somma. Ove tale invito rimanga privo di riscontro,



... .. con la presa su ac.

Tanto esposto non v'è chi non veda come la sospensione della somministrazione divenga l'estremo rimedio, adottato a fronte di comportamenti ancor più ingiustificabili ove si consideri il più che notevole lasso di tempo che intercorre dal primo invito al pagamento al momento della sospensione, la possibilità per il cliente di aver contezza e dettaglio del credito vantato dall'Azienda, oltre che tramite l'esame delle fatture inviate anche recandosi presso i competenti front - office, l'ampia disponibilità offerta di procedere ai pagamenti mediante rateizzazione.

Sarebbe interessante, a questo punto, comprendere le ragioni in virtù delle quali l'Amministratore del condominio in cui la quasi totalità dei condomini, come si asserisce, ha versato nelle casse condominiali le quote relative ai consumi, non procede all'acquisizione coattiva degli importi dovuti dai pochi condomini morosi mediante la procedura ingiuntiva, immediatamente esecutiva, prevista dall'art.63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, evitando, in tal modo, di far ricadere sulla collettività condominiale le conseguenze dell'inadempimento di pochi.

2. Il servizio di riparto così come inteso dal ripetuto D.P.C.M. 4 Marzo 1996 All.8 punto 2.8 prevede che "dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso".

Emerge chiaro, a questo punto che si tratta di un servizio che non implica deroga alcuna al contratto di somministrazione del Servizio Idrico Integrato stipulato dal Condominio e che, pertanto, non risolve assolutamente il problema della morosità dei singoli condomini.

Il contratto di somministrazione, in quanto servizio comune essenziale, è stipulato nell'interesse di tutti i condomini; si è in presenza, quindi, di un'unica prestazione a cui corrisponde un'unica controprestazione nella